

AGEVOLAZIONI

Enti non commerciali: dal 2021 utili a tassazione ridotta

di Gennaro Napolitano

Seminario di specializzazione

FISCALITÀ E CONTABILITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

I **commi** da [44](#) a [47](#) dell'**articolo 1 L. 178/2020 (legge di bilancio 2021)**, con l'obiettivo di **ridurre** il **carico fiscale** gravante sugli **enti non commerciali**, prevedono, al ricorrere di determinate condizioni, la **detassazione** degli **utili** dagli stessi percepiti.

In particolare, il [comma 44](#) stabilisce che gli **utili** percepiti dagli **enti non commerciali** residenti in Italia (o da una loro **stabile organizzazione** in Italia), che esercitano, **senza scopo di lucro**, in via **esclusiva** o **principale**, una o più **attività di interesse generale** per il perseguimento di **finalità civiche, solidaristiche** e di **utilità sociale** (nei **settori** indicati dal successivo [comma 45](#)), **non concorrono** alla **formazione del reddito imponibile** nella misura del **50%**. Il beneficio si applica **a decorrere** dall'esercizio in corso al **1° gennaio 2021**. Come sottolineato nella **relazione illustrativa** del disegno di legge di bilancio 2021 *“l'agevolazione è concessa al fine di valorizzare il ruolo sussidiario svolto dagli enti non profit”*.

Gli **enti non commerciali** a cui fa riferimento il [comma 44](#) sono quelli indicati dall'[articolo 73, comma 1, lett. c\), Tuir](#), vale a dire **enti pubblici e privati** diversi dalle società, **trust** che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli **organismi di investimento collettivo del risparmio**, residenti nel territorio dello Stato.

Lo stesso [comma 44](#), peraltro, precisa che sono **esclusi** dall'ambito applicativo dell'agevolazione gli **utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato** (si ricorda che si considerano **“privilegiati”** i regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che presentano le caratteristiche indicate dall'[articolo 47-bis, comma 1, Tuir](#)).

Ai fini dell'operatività dell'agevolazione, il [comma 45](#) indica i **settori** nell'ambito dei quali devono essere svolte le **attività di interesse generale** di cui al [comma 44](#), vale a dire:

- famiglia e valori connessi, crescita e formazione giovanile, educazione, istruzione e formazione, compreso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola, volontariato, filantropia e beneficenza, religione e sviluppo spirituale, assistenza agli anziani, diritti civili;
- prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica, sicurezza alimentare e agricoltura di qualità, sviluppo locale ed edilizia popolare locale, protezione dei consumatori, protezione civile, salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa, attività sportiva, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, patologia e disturbi psichici e mentali;
- ricerca scientifica e tecnologica, protezione e qualità dell'ambiente;
- arte, attività e beni culturali.

Il [comma 46](#) pone uno specifico **obbligo** in capo ai **beneficiari** dell'**agevolazione**: gli **enti non commerciali**, infatti, sono tenuti a **destinare** l'imposta sul reddito delle società (**Ires**) non dovuta in applicazione della disposizione in commento al **finanziamento** delle **attività di interesse generale** cui fa riferimento il [comma 44](#), **accantonando** l'**importo non ancora erogato** in una **riserva indivisibile e non distribuibile** per **tutta** la **durata** dell'**ente**.

Analogamente, il [comma 47](#) prevede che le **fondazioni bancarie** di cui al **D. Lgs. 153/1999** devono **destinare** l'**imposta sul reddito non dovuta** in applicazione dell'agevolazione in esame al **finanziamento** delle **attività di interesse generale**, **accantonandola**, fino all'erogazione, in un **apposito fondo** destinato all'**attività istituzionale**.

Con riferimento alla disciplina degli **enti non profit**, è utile ricordare che nel corso degli ultimi anni il legislatore è intervenuto a più riprese. In particolare, con la **L. 106/2016** è stata conferita al Governo una **delega** per la **ristrutturazione del Terzo settore, dell'impresa sociale** e per la **disciplina del servizio civile universale**. Per effetto di tale delega è stato emanato il c.d. **Codice del Terzo settore** (**D. Lgs. 117/2017**, successivamente, integrato e corretto dal **D. Lgs. 105/2018**), mediante il quale si è proceduto a un **complessivo riordino** della disciplina, sia **civilistica** sia **fiscale**, vigente in materia.

In particolare, l'[articolo 4 D.Lgs. 117/2017](#) stabilisce che sono **enti del Terzo settore** le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il **perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** mediante lo **svolgimento**, in via **esclusiva o principale**, di una o più **attività di interesse generale** (indicate dall'[articolo 5](#) dello stesso **D. Lgs. 117/2017**) in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, e iscritti nel **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore** (Runts).

Ai sensi dell'[articolo 79, comma 5, D.Lgs. 117/2017](#), gli **enti del Terzo settore** che, in conformità ai criteri indicati dallo stesso decreto, svolgono, **in via esclusiva o prevalente**, le

attività di interesse generale indicate dal ricordato **articolo 5**, si considerano **enti non commerciali**.

Orbene, con riguardo al **rapporto** tra la **disciplina** contenuta nel **Codice del Terzo Settore** e le **norme** dettate dalle disposizioni della **Legge di bilancio 2021** in esame, nel Dossier “**Schede di lettura**” (*Volume I, Sezione I Articolo 1, commi 1-402*), elaborato dal Servizio studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e pubblicato il 28 dicembre 2020, si evidenzia che “*occorrerebbe chiarire se la detassazione degli utili (introdotta dalle disposizioni in commento, ndr) coinvolge anche gli Enti del Terzo Settore - ETS - “non commerciali” secondo le disposizioni del relativo Codice. Più in generale, occorrerebbe valutare l’opportunità di un coordinamento normativo con le disposizioni del Codice*”.